


# PN FEAMPA

ITALIA 2021/2027

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### AZIONE

*“Investimenti per adeguare la capacità della  
pesca alle possibilità di pesca”*



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

<b>Documento</b>	<b>Scheda Azione ed Interventi</b>
<b>Versione</b>	<b>1</b>
<b>Approvazione</b>	<b>Tavolo Istituzionale</b>
<b>Data</b>	<b>19/07/2023</b>
<b>Codice intervento</b>	<b>113104-113105</b>
<b>Articolo del Reg. (UE) 2021/1139</b>	<b>Artt. 20 e 21</b>
<b>Programma</b>	<b>2021IT14FMPR001</b> Approvato in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final

## INDICE

<b>1</b>	<b>QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>FINALITA' DELL'AZIONE</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO ARRESTO TEMPORANEO DELL'ATTIVITA' DI PESCA</b>	<b>7</b>
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	7
4.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	7
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	8
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	8
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	8
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	8
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	9
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO	10
4.9	SPESE AMMISSIBILI	10
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	10
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE	11
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA	11
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	11
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	12
4.15	INDICATORI DI RISULTATO	13
4.16	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE	13
4.17	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE	13
4.18	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	13
4.19	NOTE	14
<b>5</b>	<b>SCHEDA DI INTERVENTO ARRESTO DEFINITIVO DELL'ATTIVITA' DI PESCA</b>	<b>15</b>
5.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE	15
5.2	INTERVENTI AMMISSIBILI	15
5.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	16
5.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	16
5.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	16
5.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	16

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

5.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO.....	18
5.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA PER L'ACCESSO .....	18
5.9	SPESE AMMISSIBILI.....	18
5.10	SPESE NON AMMISSIBILI .....	18
5.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE .....	19
5.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA.....	19
5.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI.....	19
5.14	CRITERI DI SELEZIONE .....	19
5.15	INDICATORI DI RISULTATO .....	20
5.16	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE .....	20
5.17	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE .....	21
5.18	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO.....	21
5.19	NOTE.....	21

## 1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

<b>Obiettivo Strategico</b>	2-Un'Europa più sostenibile
<b>Priorità</b>	1-Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche
<b>Obiettivo Specifico</b>	1.3-Promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in caso di arresto definitivo e contribuire a un equo tenore di vita in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca
<b>Azione</b>	Investimenti per adeguare la capacità della pesca alle possibilità di pesca
<b>Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139</b>	4-Arresto temporaneo dell'attività di pesca 5-Arresto definitivo dell'attività di pesca 7- Indennizzo per eventi impreveduti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica
<b>Operazioni</b>	29-Arresto definitivo 30-Arresto temporaneo
<b>Modalità attuativa</b>	Regia
<b>Competenza</b>	Autorità di Gestione

## 2 OBIETTIVO SPECIFICO

L'OS 1.3 sostiene l'arresto definitivo nei segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è in equilibrio con le possibilità di pesca, al fine di favorire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, attraverso un contributo calcolato sulla base di costi unitari ai sensi dell'art. 94 del Reg. (UE) 1060/2021 per classe di stazza in GT, così come riportato nella metodologia di calcolo sull'attuazione dell'intervento ed approvata unitamente al PN-FEAMPA 21-27

L'obiettivo specifico 1.3 contribuirà inoltre ad indennizzare l'arresto temporaneo, finalizzato ad accompagnare l'attuazione di misure di conservazione temporanee che contribuiscono al raggiungimento dell'MSY o all'eliminazione delle catture indesiderate, come previsto dall'art. 21, par. 4, del Reg. FEAMPA mediante l'attuazione di determinate misure di conservazione (quali piani pluriennali, obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock, misure tese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili e misure tecniche), misure di emergenza (quali la chiusura di un'attività di pesca), l'interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, una calamità naturale o un incidente ambientale.

## 3 FINALITÀ DELL'AZIONE

L'azione è finalizzata ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità; a tal fine essa attiva gli interventi relativi:

- Arresto definitivo dell'attività di pesca
- Arresto temporaneo dell'attività di pesca
- Indennizzo per eventi impreveduti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

Relativamente all'**arresto definitivo dell'attività di pesca**, così come previsto all'art. 20 del Reg. (UE) 2021/1139, l'intervento si attuerà esclusivamente per i segmenti di flotta in cui la capacità di pesca non è in equilibrio con le possibilità di pesca. La misura del contributo spettante per la demolizione dell'imbarcazione, funzione della stazza dell'imbarcazione, misurata in Grosse Tonnage (GT) è riportata nella metodologia di calcolo approvata unitamente al PN-FEAMPA 21-27 *Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final del 03.11.2022.*

L'intervento sull'**arresto temporaneo dell'attività di pesca** sarà attivato secondo quanto previsto dall'articolo 21 al comma 2 lett. a) misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del regolamento (UE) n.1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO (Organizzazioni regionali di gestione della pesca). L'intervento è rivolto, pertanto, solo ai segmenti di flotta ove è necessaria una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013. La misura del contributo spettante per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca è determinata sulla base della stazza dell'imbarcazione, misurata in Grosse Tonnage (GT) e del numero di giorni di arresto temporaneo obbligatorio continuativo effettuati dall'imbarcazione. Nella successiva sezione relativa a tale intervento, sono riportate le tabelle per la determinazione del contributo.

L'attuazione relativa all'**Indennizzo per eventi imprevisti di tipo ambientale, climatico o di salute pubblica** e le modalità di erogazione degli indennizzi saranno stabiliti qualora si verifichi l'imprevisto.

**Di seguito si riportano in allegato le seguenti schede di intervento**

<b>Cod Intervento</b>	<b>Intervento</b>	<b>Operazioni attivabili</b>
113104	Arresto temporaneo dell'attività di pesca	Arresto temporaneo
113105	Arresto definitivo dell'attività di pesca	Arresto definitivo

## 4 SCHEDE DI INTERVENTO ARRESTO TEMPORANEO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA

### 113104-Arresto temporaneo dell'attività di pesca

#### 4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

E' prevista l'attivazione dell'intervento in tutti i territori costieri italiani raggruppati in *Geographical Sub Area* (GSA) sottoposti a misure di gestione nazionali e/o comunitarie e nei quali è necessario contenere lo sforzo di pesca per adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

#### 4.2 INTERVENTI AMMISSIBILI

Il sostegno riferito al presente intervento può essere erogato unicamente nel caso di:

- a) misure di conservazione di cui all'art.7, paragrafo 1, lettere a),b),c),i) e j) del Reg.(UE) 2013/1380, o se applicabili all'Unione le misure di conservazione equivalenti adottate da RFMO;
- b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche marine ai sensi dell'art.12 del Reg.(UE) 2013/1380;
- c) misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) n.2013/1380;
- d) interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo protocollo;
- e) catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti dallo Stato membro interessato.

L'operazione, in particolare, sosterrà gli indennizzi agli operatori delle imbarcazioni da pesca in arresto temporaneo dell'attività di pesca nelle GSA sottoposte alle misure di conservazione nell'ambito del Regolamento Westmed nelle GSA 9,10 ed 11, ovvero quelle legate alle raccomandazioni CGPM sui demersali in Adriatico GSA 17,18 e per 16 e 19 ed in genere ad altre misure adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 o equivalenti misure di conservazione adottate a livello regionale. Il sostegno di cui alla lettera e) sarà attuato solo al verificarsi delle relative condizioni attivanti.

L'attuazione del sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca è volta ad indennizzare le perdite subite dalle imprese di pesca e dai pescatori per effetto dell'attivazione delle già menzionate misure di conservazione.

Il sostegno può essere erogato unicamente se le attività di pesca del peschereccio o del pescatore in questione sono interrotte per un periodo di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile.

Il sostegno di cui alla lettera a) può essere erogato solo se, sulla base di pareri scientifici, è necessario una riduzione dello sforzo di pesca per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 2013/1380.

### 4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una sola operazione, così come riportato nella tabella che segue.

N. INT	INTERVENTO	N.OP	OPERAZIONI ATTIVABILI
4	Arresto temporaneo dell'attività di pesca	30	Arresto temporaneo

### 4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'intervento è normato dall'art.21 del Reg. (UE) 2021/1139 e pertanto ai sensi dell'art.10 dello stesso regolamento ed in particolare in base al comma 2 "*Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.*"; pertanto l'attuazione di questo intervento non è soggetto alle norme sugli aiuti di stato.

### 4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono:

- gli armatori o i proprietari di imbarcazioni da pesca che sono registrati come pescherecci in attività ed hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- i pescatori imbarcati che hanno lavorato sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio, per un periodo di tempo pari ad almeno 120 giorni durante gli ultimi due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno

### 4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento sarà attuato direttamente dall'AdG con bandi a Regia, con cadenza temporale annuale, attraverso procedure selettive per l'individuazione dei beneficiari. Si evidenzia che quanto di seguito riportato si riferisce alla possibilità di emanare avvisi pubblici di selezione riferiti per l'attuazione di quanto previsto all'art.21, comma 2 lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui si dovesse



verificare l'esigenza di attuare le misure di cui alle lettere b), c), d) ed e) si procederà a modificare la presente scheda inserendo le relative modalità specifiche attuative.

#### 4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Proprietari di imbarcazioni da pesca
Armatori di imbarcazioni da pesca
Pescatori imbarcati sulle unità che effettuano l'arresto temporaneo obbligatorio
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) 2018/1046 solo per le operazioni superiori a 15.000,00 euro (ai sensi dell'art 137 paragrafo 1, per importi del sostegno inferiori a 15.000,00 euro l'ordinatore responsabile può non richiedere l'attestazione di esclusione dalle cause di cui all'art. 136 del Reg (UE) 2018/1046;
Il periodo di arresto temporaneo dell'attività di pesca del peschereccio o del pescatore deve essere stato di almeno 30 giorni nel corso di un determinato anno civile
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.11 del Reg. (UE) 2021/1139 da valutare ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo
Il proprietario ovvero l'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio
Il pescatore è imbarcato sull'unità oggetto di arresto temporaneo alla data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio
Il pescatore ha lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Il pescatore non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a 12 mesi nel periodo 2021-2027
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'imbarcazione non ha ricevuto un sostegno, a norma del presente articolo, per un periodo complessivo superiore a 12 mesi nel periodo 2021-2027
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportate in un piano di gestione comunitario e/o nazionale
Gli attrezzi da pesca riportati sulla licenza sono quelli relativi ai piani di gestione comunitari e/o nazionali
L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo
L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PN FEAMPA

L'AdG negli avvisi per l'accesso all'indennizzo inserirà altri criteri di ammissibilità legati generalmente alle procedure adottate ed attinenti alla ricevibilità, ammissibilità, completezza della documentazione richiesta etc.

#### **4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO**

L'intervento è di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione del PN-FEAMPA 21-27 ed è attuato da quest'ultima. Ai fini dell'espletamento delle funzioni l'AdG si può avvalere, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, del Corpo delle Capitanerie di Porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca attraverso gli Uffici Marittimi, pertanto, il controllo dei requisiti di ammissibilità e della validità dei documenti di bordo può essere accertato direttamente dagli uffici marittimi presso i quali il peschereccio, oggetto di presentazione della domanda di accesso all'indennizzo per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca, da realizzare nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.21, comma 2 lett. a) del Reg.(UE) 2021/1139, ha effettuato l'interruzione obbligatoria. Ai fini dell'accesso ai contributi il beneficiario è tenuto a presentare l'istanza, nel caso di arresto temporaneo detta istanza è equiparata alla manifestazione di interesse, durante l'attuazione della misura. In considerazione che la misura è attuata nell'arco dell'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), il beneficiario è tenuto a presentare l'istanza/manifestazione di interesse entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce l'arresto temporaneo obbligatorio. Così a titolo esemplificativo, se il bando è attivato per il riconoscimento del contributo per i pescherecci che hanno effettuato l'arresto temporaneo dell'anno 2021, i richiedenti dovranno presentare istanza/manifestazione di interesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Per permettere ai beneficiari di presentare istanza/manifestazione di interesse entro i termini sopra descritti, l'AdG emana apposita circolare contenente lo schema di manifestazione di interesse da presentare. La circolare è divulgata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è affissa agli Albi delle Capitanerie di Porto. Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo, devono essere depositati presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unità soggetta all'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l'unità può essere trasferita in un altro porto per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

#### **4.9 SPESE AMMISSIBILI**

L'intervento riguarda la corresponsione di indennizzi agli aventi diritto per la sospensione di tutte le attività di pesca operate dall'imbarcazione da pesca o dal pescatore interessato al verificarsi delle condizioni previste dall'art.21, comma 2, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1139. La sospensione delle attività di pesca è dimostrata attraverso il deposito dei documenti di bordo l'Ufficio marittimo nel quale il peschereccio effettua l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

#### **4.10 SPESE NON AMMISSIBILI**

Non sono ammissibili le spese diversamente sostenute da quelle di cui al capitolo 9

#### 4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'indennizzo massimo ammissibile per peschereccio è calcolato mediante costi unitari, attraverso l'utilizzo di relazioni lineari (segmenti di rette) funzione del valore di stazza, misurato in GT, secondo la tabella 1 di seguito riportata. Le relazioni lineari che sono state utilizzate sono equivalenti a quelle storiche e già approvate dai Servizi della Commissione ed utilizzate nell'ambito del Fondo Europeo per la Pesca Reg.(UE) 2006/1198 e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508.

**Tabella 1: Valore dell'indennizzo giornaliero per imbarcazione da pesca**

Categoria di nave per stazza (GT)	Indennizzo giornaliero di base in Euro
$1 \leq GT < 10$	$(5,20 * GT) + 20$
$10 \leq GT < 25$	$(4,30 * GT) + 30$
$25 \leq GT < 50$	$(3,20 * GT) + 55$
$50 \leq GT < 100$	$(2,50 * GT) + 90$
$100 \leq GT < 250$	$(2,00 * GT) + 140$
$250 \leq GT < 500$	$(1,50 * GT) + 265$
$500 \leq GT < 1.500$	$(1,10 * GT) + 465$
$1.500 \leq GT < 2.500$	$(0,90 * GT) + 765$
$2.500 \leq GT$	$(0,67 * GT) + 1.340$

L'indennizzo in favore degli imbarcati è calcolato mediante costi unitari, in funzione dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di arresto temporaneo e della qualifica del pescatore, a prescindere dal segmento di pesca, calcolati secondo la tabella 2 di seguito riportata, predisposta sulla base del livello del minimo monetario garantito previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, comprensivi dei dovuti oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

**Tabella 2: Valore dell'indennizzo giornaliero per pescatore**

Categoria di nave per stazza (GT)	Indennizzo giornaliero di base in Euro
Comandante/motorista/capopesca	44
Marinaio	40
Giovanotto/mozzo	38

#### 4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Trattandosi di un indennizzo in applicazione della riga 9 dell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139 il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.

La partecipazione del FEAMPA al contributo pubblico erogato è pari al 50%.

#### 4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Per tale tipologia di intervento non si farà ricorso al possibile utilizzo di strumenti finanziari.

#### 4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella 3.

**Tabella 3: Criteri di selezione**

<b>Riferimento approvazione criteri: CdS con procedura scritta conclusasi in data 10.05.23 – nota n.243640</b>				
<b>OPERAZIONE A REGIA</b>				
<b>N</b>	<b>CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<b>COEFFICIENTE C (0≤C≤1)</b>	<b>PESO Ps (0≤C≤100)</b>	<b>PUNTEGGIO P=C X PS (0≤C≤100)</b>
<b>CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE</b>				
SR1	Numero di giorni di lavoro in mare svolti dal pescatore a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato dall'arresto temporaneo nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno nel solo caso di cui all'art.21, comma 5, lett.b)	C=Nr. di giorni di pesca effettuati/730		
<b>SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE DALL'INTERVENTO</b>				
SO1	Maggior potenza installata a bordo dell'imbarcazione espressa in numero di kW, nel solo caso di cui all'art.21, comma 5, lett.a)	C=0 kW min C=1 kW max		
SO2	Maggior stazza dell'imbarcazione espressa in Grosse Tonnage GT nel solo caso di cui all'art.21, comma 5, lett.a)	C=0 GT min C=1 GT max		
SO3	Maggiore valore dell'indice SHI, relativo alla relazione annuale (art.22 del Regolamento (CE) n.1380/2013) delle imbarcazioni oggetto di arresto temporaneo	C=0 SHI min C=1 SHI max		

L'AdG del PN-FEAMPA 21-27 deve garantire a tutte le imprese richiedenti ed ammissibili l'indennizzo finanziario per la cessazione temporanea dell'attività di pesca, indipendentemente dal punteggio raggiunto in fase di selezione dell'operazione ed alla relativa posizione in graduatoria; a tal proposito per questa tipologia di intervento non si applica la disposizione riportata nel capitolo "La metodologia per l'attribuzione del punteggio di merito degli interventi" circa il punteggio minimo pari a 40 da raggiungere per la selezionabilità dell'operazione. Sulla base di quanto evidenziato qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti a coprire tutte le domande presenti in graduatoria si procederà alla rimodulazione dell'importo complessivo dell'indennizzo, che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili e all'ammontare dell'indennizzo spettante a ciascun richiedente.

L'intervento di Arresto temporaneo delle attività di pesca, inoltre, prevede un numero di domande di sostegno così elevato da non consentire la redazione di un Decreto di impegno per ogni beneficiario ammesso a finanziamento. Viene, dunque, emanato un decreto di approvazione della graduatoria

completa dei nominativi dei beneficiari e dell'importo del relativo indennizzo, con contestuale impegno delle somme. Nel medesimo decreto è indicato l'obbligo per l'Amministrazione di effettuare su tutti i potenziali beneficiari la verifica del possesso dei requisiti necessari per il pagamento del premio effettuata dal Nucleo dei Controlli di I livello. In caso di esito positivo dei già menzionati controlli, il Responsabile di intervento, previa validazione da parte del Revisore, predispone Decreti di pagamento *ad personam*.

#### 4.15 INDICATORI DI RISULTATO

L'indicatore di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, è il seguente.

CODICE	INTERVENTO	UNITA' DI MISURA
CR 08	Persone beneficiarie	Numero di persone

#### 4.16 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella 4 sono relative alla contribuzione dell'intervento mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 4: percentuali

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Arresto temporaneo dell'attività di pesca	113104	100	100

#### 4.17 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il presente intervento non è soggetto a vincoli di inalienabilità

#### 4.18 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il sostegno del FEAMPA. In particolare, i beneficiari dovranno impegnarsi a:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di arresto temporaneo, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il

periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità, europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentendone l'eventuale acquisizione;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

#### 4.19 NOTE

## 5 SCHEDE DI INTERVENTO ARRESTO DEFINITIVO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA

### 113105-Arresto definitivo dell'attività di pesca

#### 5.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

E' prevista l'attivazione di questo intervento nei territori, definiti dalle *Geographical Sub Area* (GSA), in cui esiste uno squilibrio esistente tra lo sforzo di pesca e la possibilità di pesca. L'individuazione delle aree è variabile ed è riportato nella relazione annuale redatta secondo quanto riportato all'art.22, paragrafo 4 del Reg. (UE) 2013/1380. L'intervento sarà attivato per determinate GSA, Attrezzi principali usati e segmenti di lunghezza di appartenenze dell'imbarcazione; a tal fine l'AdG ha predisposto una metodologia di individuazione del numero di imbarcazioni da demolire nelle diverse GSA, concordata con i Servizi della Commissione, approvata unitamente al PN-FEAMPA 21-27 in data 03/11/2022 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2022) 8023 final, di cui si daranno alcune informazioni nei capitoli che seguono.

#### 5.2 INTERVENTI AMMISSIBILI

Il seguente intervento è in quanto strumento di un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Saranno finanziati interventi a sostegno dell'arresto definitivo delle attività di pesca nelle GSA e per i segmenti della flotta ove ci sia uno squilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca così come indicate nell'ultima Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca redatta ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1380/2013. Si sosterranno prioritariamente la demolizione di quei sistemi di pesca (prevalentemente strascico per demersali soprattutto in area WESTMED, traino pelagico e circuizione per lo stock dei piccoli pelagici in ADRIATICO, nonché palangari) nelle GSA in cui il valore di  $SHI=F/FMSY$  (*Sustainable Harvest Indicator*) è maggiore di 1 ed in coerenza con l'ultimo Piano di azione approvato per il raggiungimento dell'equilibrio per i segmenti di flotta per cui è dimostrata una mancanza di equilibrio. A tal fine, come precedentemente accennato, è stata predisposta una metodologia di calcolo finalizzata ad individuare per ciascuna GSA, in funzione dell'attrezzo principale, della classe di lunghezza dell'imbarcazione e del valore di SHI, il numero delle imbarcazioni, dei GT e dei kW da porre in arresto definitivo. Sulla base di quanto evidenziato nell'avviso pubblico sarà allegata una tabella riportante queste informazioni in modo da selezionare le imbarcazioni da porre in arresto definitivo secondo quanto scaturente dall'applicazione della metodologia di calcolo approvata.

### 5.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una sola operazione, così come riportato nella tabella che segue.

N. INT	INTERVENTO	N.OP	OPERAZIONI ATTIVABILI
5	Arresto definitivo dell'attività di pesca	29	Arresto temporaneo

### 5.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'intervento è normato dall'art.21 del Reg. (UE) 2021/1139 e pertanto ai sensi dell'art.10 dello stesso regolamento ed in particolare in base al comma 2 *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE.”*; pertanto l'attuazione di questo intervento non è soggetto alle norme sugli aiuti di stato.

### 5.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno sono:

- i proprietari di imbarcazioni da pesca che sono registrate come pescherecci in attività ed hanno svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni l'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;

### 5.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento sarà attuato direttamente dall'AdG con un bando a Regia; la definizione del budget finanziario da allocare sul bando sarà stabilita dall'ammontare delle risorse finanziarie occorrenti per assolvere a quanto previsto nella metodologia di calcolo approvata che fissa gli obiettivi di demolizione nelle diverse GSA.

Lo Stato italiano ha impostato, pertanto, la propria strategia sulle seguenti priorità:

- una uguale riduzione di base in tutte le GSA con SHI>1
- un incremento aggiuntivo di riduzione rispetto a quella di base nell'area WESTMED GSA 9,10,11 per il sistema strascico (demersali), con una quota specifica per le imbarcazioni autorizzate alla pesca del gambero rosso di profondità
- un incremento aggiuntivo di riduzione rispetto a quella di base nell'area ADRIATICO GSA 17,18 per i sistemi circuizione e traino pelagico (piccoli pelagici)
- un incremento aggiuntivo di riduzione rispetto a quella di base nelle GSA 11,18,19 per il sistema palangari.

Sulla base di questi principi l'Amministrazione, in accordo con i Servizi della Commissione, ha fissato la percentuale di riduzione del numero di battelli, ovvero equivalentemente della capacità di



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

pesca misurata in GT e in kW, in ogni strato di una determinata GSA e di sistemi di pesca secondo quanto riassunto nella tabella che segue:

AREEE	GSA	PERCENTUALI DI RIDUZIONE NELL'AREA		
		20%	15%	10%
WESTMED	9	DTS		PGP
	10	DTS	HOK	
	11	DTS		
SICILIA ORIENTALE	16			DTS
ADRIATICO	17	PS e TM		DTS e TBB
	18	TM	HOK	DTS
IONIO	19		HOK	DTS

L'importo finanziario allocato sul primo bando, la cui pubblicazione è prevista entro il 31.12.2023, dipenderà dall'applicazione della metodologia di calcolo all'ultima Relazione annuale sugli sforzi compiuti dall'Italia per il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca redatta ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1380/2013. Qualora dall'applicazione della suddetta metodologia risulterà un residuo finanziario, l'AdG, sempre nel rispetto dei vincoli normativi vigenti in termini di applicazione dell'intervento su arresto definitivo dell'attività di pesca, potrà procedere:

1. a coprire un eventuale overbooking di istanze selezionate in aree in particolare sofferenza in termini di valore di SHI;
2. a rispondere a particolari esigenze, in termini di demolizioni, conseguenti all'adozione di nuovi piani di contenimento dello sforzo di pesca adottati dai Servizi della Commissione, dando priorità alle istanze già selezionate e ricadenti nelle aree del nuovo piano adottato;
3. predisporre un nuovo avviso pubblico per rispondere alle esigenze di cui al punto 2.

La modalità attuativa dell'intervento prevede che l'arresto definitivo dell'attività di pesca è conseguito:

- a) tramite la demolizione del peschereccio, ovvero
- b) il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale.

Per ogni peschereccio che accede all'intervento è previsto la radiazione dal registro della flotta peschereccia dell'Unione di una capacità equivalente e tutte le licenze ed autorizzazioni dell'imbarcazione radiata sono definitivamente revocate a norma dell'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

## 5.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO

<b>OPERAZIONE A REGIA</b>
<b><i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i></b>
Proprietari di imbarcazioni da pesca
<b><i>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</i></b>
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) 2018/1046
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</i></b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.11 del Reg. (UE) 2021/1139 da valutare ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo
<b><i>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</i></b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PN FEAMPA
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti in una delle GSA riportati nei piani di azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del Reg (UE) n. 1380/2013 indicante che il segmento di flotta non è effettivamente equilibrato rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento
L'imbarcazione da pesca riporta sulla licenza almeno uno degli attrezzi da pesca previsti dal relativo piano di azione per il quale si concorre
L'imbarcazione da pesca ha effettuato almeno 90 giorni di pesca in mare in ciascuno dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda

Il soggetto attuatore negli avvisi per l'accesso all'indennizzo inserirà altri criteri di ammissibilità legati generalmente alle procedure adottate ed attinenti alla ricevibilità, ammissibilità, completezza della documentazione richiesta etc.

## 5.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA RICHIESTA PER L'ACCESSO

L'intervento è di esclusiva competenza dell'Autorità di Gestione del PN-FEAMPA 21-27 ed è attuato da quest'ultimo attraverso gli Uffici Marittimi; pertanto il controllo dei requisiti di ammissibilità e della validità dei documenti di bordo è accertata direttamente dagli uffici marittimi di iscrizione del peschereccio oggetto di presentazione della domanda di accesso all'indennizzo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca da realizzare nell'ambito delle disposizioni di cui all'art.20 del Reg.(UE) 2021/1139.

## 5.9 SPESE AMMISSIBILI

L'intervento riguarda la corresponsione di indennizzi agli aventi diritto per l'arresto definitivo dell'imbarcazione da pesca in linea con gli obiettivi della PCP ed in quanto rientrante in un piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013

## 5.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese diversamente sostenute da quelle di cui al capitolo 9

### 5.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'indennizzo massimo ammissibile per peschereccio è calcolato mediante costi unitari, attraverso l'utilizzo di relazioni lineari (segmenti di rette) funzione del valore di stazza, misurato in GT, secondo la tabella 1 di seguito riportata. Le relazioni lineari che sono state utilizzate sono equivalenti a quelle storiche e già approvate dai Servizi della Commissione ed utilizzate nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca di cui al Reg.(UE) 2014/508 ed inserite nella *-Relazione sulla metodologia di calcolo per l'attuazione dell'art.30 "Arresto definitivo dell'attività di pesca" del Reg.(UE) 2021/1139-*

Categoria di nave per stazza (GT)	Premio di base in Euro
$1 \leq GT \leq 5$	$(12.650 * GT) + 5.800$
$5 < GT \leq 10$	$(11.775 * GT) + 10.175$
$10 < GT \leq 25$	$(5.750 * GT) + 71.300$
$25 < GT \leq 100$	$(4.830 * GT) + 94.300$
$100 < GT \leq 300$	$(3.105 * GT) + 266.800$
$300 < GT \leq 500$	$(2.530 * GT) + 439.300$
$GT > 500$ e oltre	$(1.380 * GT) + 1.014.300$

I valori dell'indennizzo riportati in tabella si riferiscono al caso in cui l'arresto definitivo del peschereccio avviene mediante la demolizione dello stesso. Qualora l'arresto definitivo è attuato mediante il disarmo, ed il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, di cui alla lettera b) del capitolo 6, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, il valore dell'indennizzo da erogare al beneficiario sarà pari al 50% del valore calcolato secondo le relazioni della tabella.

### 5.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Trattandosi di un indennizzo in applicazione della riga 9 dell'Allegato III *"ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE"* del Reg. (UE) 2021/1139 il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa.

La partecipazione del FEAMPA al contributo pubblico erogato è pari al 50%.

### 5.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Per tale tipologia di intervento non si farà ricorso al possibile utilizzo di strumenti finanziari.

### 5.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella 1.

<b>Riferimento approvazione criteri: CdS con procedura scritta conclusasi in data 10.05.23 – nota n.243640</b>
<b>OPERAZIONE A REGIA</b>

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

N	CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INTERVENTI	COEFFICIENTE C ( $0 \leq C \leq 1$ )	PESO Ps ( $0 \leq C \leq 100$ )	PUNTEGGIO P=C X PS ( $0 \leq C \leq 100$ )
<b>SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE DALL'INTERVENTO</b>				
SO1	L'imbarcazione da pesca ha effettuato un maggior numero di giorni (Ng) di pesca in mare nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda oltre quelli minimi previsti per l'accesso al premio	C=0 Ng=180 C=1 Ng=730		
SO2	Maggior potenza installata a bordo dell'imbarcazione espressa in numero di kW, nel solo caso di cui all'art.21, comma 5, lett.a)	C=0 kW min C=1 kW max		
SO3	Maggior stazza dell'imbarcazione espressa in <i>Grosse Tonnage</i> GT nel solo caso di cui all'art.21, comma 5, lett.a)	C=0 GT min C=1 GT max		
SO4	Età dell'imbarcazione calcolata secondo quanto previsto dall'art.6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986)	C=0 Età min C=1 Età max		

L'AdG del PN-FEAMPA 21-27, trattandosi di interventi di indennizzo ed essendo il numero di imbarcazioni, quello relativo ai GT e kW, per ogni GSA, attrezzo principale e segmento di lunghezza di appartenenza, già calcolato nell'ambito della metodologia di calcolo non applica la disposizione riportata nel capitolo "La metodologia per l'attribuzione del punteggio di merito degli interventi" circa il punteggio minimo pari a 40 da raggiungere per la selezionabilità dell'operazione.

### 5.15 INDICATORI DI RISULTATO

L'indicatore di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, è il seguente:

CODICE	INTERVENTO	UNITA' DI MISURA
CR 05	Capacità delle navi ritirate	GT e kW

### 5.16 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella 2 sono relative alla contribuzione dell'intervento mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

**Tabella 2: percentuali relativi al coefficiente climatico e quello ambientale**

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Arresto definitivo dell'attività di pesca	<b>113105</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **5.17 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE**

Il beneficiario dell'intervento non potrà diventare proprietario e registrare un peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno.

Qualora l'arresto definitivo di un'imbarcazione da pesca è conseguito tramite il disarmo e il conseguente riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, il peschereccio demolito non potrà mai più rientrare nel registro della flotta comunitaria quale imbarcazione adibita a servizio di pesca commerciale.

### **5.18 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO**

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il sostegno del FEAMPA. In particolare, i beneficiari dovranno impegnarsi a:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di arresto temporaneo, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità, europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentendone l'eventuale acquisizione;
- a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale;
- ai sensi di quanto previsto all'art. 20, comma 2, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/1139 il beneficiario del premio di arresto definitivo non può registrare un nuovo peschereccio entro i cinque anni successivi all'ottenimento dell'indennizzo;
- restituire all'Ufficio marittimo di iscrizione il titolo abilitativo alla pesca entro quindici giorni a far data dal giorno successivo alla notifica della concessione;

### **5.19 NOTE**

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO  
PN FEAMPAITALIA 2021/2027